



REGOLAMENTO SETTORE NAUTICO

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'accesso, la sosta e la permanenza nell'ambito del Cantiere "Baia di Pertusola" in Lerici (SP), località Pertusola - frazione di Muggiano, e la sua osservanza è obbligatoria per tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo, usufruiscono di ospitalità, temporanea o permanente, all'interno del Cantiere.

La possibilità di accedere al Cantiere è consentita soltanto in caso di presenza della propria Imbarcazione all'ormeggio a mare o in rimessaggio a terra e previa stipula del relativo contratto.

Soltanto a seguito dell'avvenuta stipula del contratto di ormeggio o di rimessaggio o di qualsiasi altro rapporto contrattuale il proprietario dell'Imbarcazione acquisirà il diritto di occupare il posto barca assegnato, con facoltà di attracco, o l'area di sosta attribuita, per il tempo determinato ed alla tariffa applicata.

Nel Settore Nautico, le figure di riferimento seguono una precisa struttura gerarchica, con il responsabile del Settore Nautico che ricopre il ruolo di massimo riferimento amministrativo e gestionale. Questa figura è incaricata di supervisionare e coordinare tutte le attività relative al settore, garantendo che siano conformi agli obiettivi strategici aziendali e alle normative di settore. Subordinato a questa figura, il Capo Cantiere svolge un ruolo di coordinamento operativo, assumendo la responsabilità diretta sulla gestione delle operazioni quotidiane nel Cantiere. Il Capo Cantiere si occupa di pianificare e monitorare l'esecuzione delle attività, coordinando il lavoro del personale e garantendo il rispetto delle tempistiche e degli standard di qualità prefissati. Il Cantiere non si assume la custodia delle imbarcazioni rimessate e/o all'ormeggio, né la custodia degli automezzi degli armatori e dei loro ospiti/terzi autorizzati, custodia che rimane in capo al proprietario del singolo bene.

Articolo 2 - Classificazione degli ormeggi

Gli ormeggi sono divisi in stanziali e transito/sosta occasionale.

Gli ormeggi stanziali sono classificati, come di seguito, in base alla larghezza e lunghezza fuori tutto dei natanti, delle imbarcazioni o delle navi:

- Classe A Larghezza fino a Mt. 2,00 e lunghezza fino a Mt. 5,00
- Classe B Larghezza fino a Mt. 2,20 e lunghezza da Mt. 5,01 a Mt. 6,00
- Classe C Larghezza fino a Mt. 2,30 e lunghezza da Mt. 6,01 a Mt. 7,00
- Classe D Lunghezza da Mt. 7,01 a Mt. 7,50
- Classe E Lunghezza da Mt. 7,51 a Mt. 10,00
- Classe F Lunghezza da Mt. 10,01 a Mt. 24,00
- Classe G Lunghezza oltre Mt. 24,10

Tali misure si intendono riferite alle effettive dimensioni ed ingombri delle Imbarcazioni, compreso ogni tipo di accessorio fisso. Le assegnazioni e gli spostamenti devono tenere conto delle dimensioni delle singole Imbarcazioni, anche sotto il profilo della congruità tra posto barca assegnato e dimensioni reali, ma il Cantiere (nella figura del Capo Cantiere o Responsabile del Settore Nautico) comunque, ha sempre la facoltà, per motivi organizzativi legati alla piena occupazione ed ottimizzazione dell'utilizzo dei pontili, di decidere eventuali modifiche e/o spostamenti rispetto al posto barca assegnato in precedenza.

Per gli ormeggi in transito/sosta occasionale, il Cantiere si riserva di valutare caso per caso.

Stabilimento di Pertusola

Loc. Pertusola – Fraz. Muggiano
19032 Lerici (SP)
Telefono 0187-560746
info.pertusola@gruppoantonini.it

Stabilimento di Arcola

Via della Repubblica 72
19021 Arcola (SP)
Telefono 0187-986292
info.arcola@gruppoantonini.it Pag. 1 a
10

Articolo 3 - Servizi di ormeggio

Il cantiere non svolge alcun servizio di assistenza all'ormeggio, dovendosi l'Armatore occuparsi dell'ormeggio e di tutte le relative attività sia pre che post ormeggio. Eventuali casi di assistenza che personale del Cantiere dovesse prestare all'Armatore saranno eseguiti solo a titolo di cortesia da parte del personale senza alcuna responsabilità da parte del Cantiere.

Articolo 4 - Versamento del corrispettivo per la sosta

Il compenso dovuto al Cantiere per l'occupazione del posto barca o dell'area di sosta a terra dovrà essere pagato anticipatamente per tutta la durata del periodo convenuto e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Il suo l'ammontare verrà determinato caso per caso in relazione alla dimensione dell'Imbarcazione ed in base al listino-prezzi in vigore nell'anno, listino-prezzi che la Direzione del Cantiere si riserva di aggiornare annualmente. Sull'Imbarcazione sussiste il diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 2756 c.c. in favore della GRUPPO ANTONINI S.p.A. a garanzia di tutti i debiti dell'Armatore oltre naturalmente la possibilità per la società creditrice di agire in giudizio per ottenere la soddisfazione del proprio diritto di credito.

L'Armatore che abbandona in Cantiere l'invasatura o il carrello dell'Imbarcazione portata altrove dovrà corrispondere per l'occupazione dello spazio la somma di €100,00 mensili forfettarie.

Non si restituiscono somme già versate per ormeggi/rimessaggi non utilizzati, e ciò anche nel caso di vendita dell'imbarcazione durante il periodo di ormeggio/rimessaggio, salvo diversi accordi.

Articolo 5 - Titolarità e disdetta del posto barca per la sosta

La titolarità dell'ormeggio stanziale sarà comunicata dal Cantiere alla persone fisiche e/o giuridiche assegnatarie e formalizzata a mezzo della sottoscrizione del contratto di sosta e dell'accettazione in ogni sua parte del presente Regolamento.

Il subentro sarà consentito solamente nei seguenti casi :

- all'erede dell'assegnatario del posto barca;
- al coniuge e/o al parente affine di primo grado, salvo che il Cantiere dia il suo benestare al subentro e previo cambio di proprietà dell'Imbarcazione.

In caso di alienazione dell'Imbarcazione, il diritto di occupare il posto barca o lo spazio a terra non può essere trasmesso al terzo acquirente, riservandosi il Cantiere di stipulare o meno con quest'ultimo un nuovo contratto, restando in capo all'armatore alienare l'obbligo di pagare i canoni di ormeggio e/o rimessaggio fino allo spirare del contratto, indipendentemente dall'effettivo utilizzo.

La disdetta del posto barca deve essere comunicata per iscritto reciprocamente almeno sessanta giorni prima della data di cessazione del contratto stipulato.

Articolo 6 - Responsabilità del Cantiere

Il Cantiere concede all'Armatore, che accetta, la locazione/utilizzo del posto barca destinato all'ormeggio della sua Imbarcazione (o in caso di rimessaggio a terra, la locazione di uno spazio a terra per il ricovero dell'imbarcazione), nonché l'uso degli ulteriori servizi tecnico portuali connessi all'utilizzazione del posto barca (e precisamente: predisposizione per la raccolta differenziata dei rifiuti; fornitura energia elettrica e acqua potabile; servizi igienici per chi sarà fornito di relativo badge; servizio doccia e spogliatoi - riservato esclusivamente ai possessori di un'Imbarcazione superiore a mt. 7,50 di lunghezza - spazio per il parcheggio di una sola autovettura o motociclo per imbarcazione, riservato esclusivamente ai possessori di un'Imbarcazione superiore a mt. 7,50 di lunghezza) con l'esclusione di qualsiasi altro servizio e/o prestazione non espressamente elencati. Il Cantiere non assume in alcun

modo la custodia dei natanti/imbarcazioni/navi ormeggiati/rimessati dovendosi il rapporto di ormeggio/rimessaggio limitarsi rispettivamente alla locazione senza custodia di un posto barca con servizi accessori come sopra indicati o alla locazione senza custodia di uno spazio a terra (all'aperto o in capannone).

Per il servizio accessorio di parcheggio di autovettura, il Cantiere non assume alcuna custodia dell'autovettura/motociclo, limitandosi il servizio alla messa a disposizione senza custodia di un area per il parcheggio.

Il Cantiere è responsabile solo ed esclusivamente dei danni derivati da anomalie, mal funzionamento e rotture (dipese da colpe del Cantiere) delle attrezzature sotto il livello dell'acqua.

Il Cantiere, inoltre, senza che l'elenco assuma carattere esaustivo, non risponde:

- per qualsiasi atto/fatto/danno comunque derivante e/o connesso alla custodia del mezzo nautico che rimane in capo all'Armatore/proprietario del mezzo stesso;
- per eventuali furti dei veicoli/motocicli (e loro contenuto) e dei mezzi nautici ormeggiati in pontile e/o rimessati a terra, delle loro dotazioni e attrezzature di bordo;
- per i danni arrecati ai mezzi nautici e alle loro dotazioni e attrezzature non imputabili a rotture dei pontili;
- per i danni arrecati da altri mezzi nautici;
- per danni alle cose ed alle persone che non derivino da fatti per i quali il Cantiere debba rispondere così come sopra descritti;
- per i danni derivanti dall'urto tra mezzi natanti/imbarcazioni/navi all'ormeggio, salvo che ciò non derivi da anomalie e/o malfunzionamento dei pontili e/o attrezzature sotto il livello dell'acqua ed imputabili al Cantiere.

Il Cantiere risponde comunque e solamente dei danni ad esso imputabili ed esclusivamente nei limiti ed alle condizioni della polizza assicurativa all'uopo stipulata.

Il Cantiere non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile degli abusi commessi dal pubblico, dagli utenti e/o assegnatari, i quali potranno essere denunciati e dovranno rispondere della propria condotta alle Autorità preposte per la pubblica vigilanza.

L'abbandono in Cantiere del mezzo nautico con tutti gli accessori per periodi più o meno lunghi è ad esclusivo rischio del proprietario o di chi, a qualsiasi titolo, conduca lo stesso in Cantiere, essendo escluso ogni e qualsiasi obbligo di custodia a carico del Cantiere stesso, che si limita a fornire lo spazio barca e la possibilità di attracco ovvero l'area di sosta a terra e non si assume alcuna responsabilità per la custodia.

Il Cantiere risponde soltanto dei danni avvenuti durante le operazioni di alaggio o le manovre a terra effettuate esclusivamente dagli operai addetti del Cantiere ed a tale scopo autorizzati (sempre che l'Armatore sia in regola con i pagamenti).

Sarà invece cura dell'Armatore assicurare la propria Imbarcazione per i danni da furto, atti vandalici, incendio e calamità naturali e mostrare al Cantiere evidenza della validità di tale polizza per tutta la durata del contratto e fino a quando l'imbarcazione rimarrà all'interno del Cantiere.

Il Cantiere declina ogni responsabilità in caso di incidenti di qualsiasi natura per danni sia corporali che materiali. I genitori sono direttamente responsabili dei propri figli per i quali è consigliabile (ed è obbligatorio, a cura dei genitori e/o di chi ne ha la custodia anche momentanea, per i bambini piccoli e/o per chi non sappia perfettamente nuotare) l'uso del salvagente.

I reclami dei Clienti debbono essere rivolti esclusivamente al Cantiere, il quale prenderà i debiti provvedimenti caso per caso.

Articolo 7 - Badge per l'accesso al Cantiere

L'Armatore titolare di un'Imbarcazione di lunghezza superiore a mt. 7,5 e di contratto di ormeggio o di contratto di rimessaggio riceverà gratuitamente dalla Direzione un "badge" per l'accesso al Cantiere limitatamente alla zona

di pertinenza del Settore Nautico con divieto assoluto di accesso al Settore Industriale, zona quest'ultima delimitata a una sbarra basculante collocata all'interno del Cantiere in corrispondenza della linea di separazione tra i due Settori.

L'Armatore possessore di un'Imbarcazione di lunghezza superiore a mt. 7,5 potrà utilizzare il "badge" anche per l'accesso veicolare e la sosta di una autovettura o un ciclomotore (per imbarcazione) all'interno del Cantiere negli spazi di parcheggio esistenti, con totale esonero di responsabilità del Cantiere per ogni danno che dovessero subire l'autovettura e/o i suoi occupanti durante il transito e la sosta nell'area del Cantiere. L'Armatore possessore di un'Imbarcazione di lunghezza non superiore a mt. 7,5 - salvo deroga esclusiva ed insindacabile della Direzione del Cantiere - dovrà accedere nella Zona Nautica nel rispetto del normale orario di Portineria ed esclusivamente in forma pedonale, senza possibilità alcuna di accedere con l'autovettura e/o ciclomotore, di parcheggiare l'automezzo all'interno dell'area di Cantiere e con esclusione della possibilità di utilizzo del badge per usufruire di qualsivoglia altro servizio, pena l'immediata revoca dell'assegnazione del posto barca a mare o dell'area di sosta a terra.

L'Armatore titolare di contratto di ormeggio relativo ad un'Imbarcazione di lunghezza superiore a mt. 7,50 potrà, a sua richiesta, ottenere al costo di €30,00 un secondo "badge" per l'utilizzo da parte di persone di famiglia, fermo restando, per tale eventualità, il diritto di accedere e di sostare nell'area del Cantiere sempre con una sola autovettura per volta.

Il "badge" è strettamente personale e non può, a nessun titolo, essere ceduto a terzi, neppure temporaneamente. In caso di smarrimento o deterioramento l'Armatore potrà richiedere il rilascio di un nuovo "badge" al costo di €30,00 con facoltà per il Cantiere di disattivare il "badge" precedentemente rilasciato.

Venuto meno, per scadenza o per qualsiasi altro motivo, il rapporto contrattuale tra il Cantiere ed l'Armatore, il "badge" dovrà essere restituito al Responsabile del Settore Nautico, che comunque, in caso di mancata restituzione, potrà disattivare il "badge" rendendolo di fatto inutilizzabile. Nessun rimborso sarà dovuto dal Cantiere neppure riguardo ai "badge" pagati dall'Armatore (secondo "badge" e "badge" sostitutivo).

I Clienti con un'Imbarcazione superiore a mt. 7,5, le loro famiglie ed i loro invitati hanno diritto di usufruire, sotto la propria esclusiva responsabilità, delle docce e degli spogliatoi, salvo che siano in regola con i pagamenti. I minori dovranno sempre essere accompagnati, all'interno del Cantiere (sia sui pontili, che nelle zone di transito, che nelle docce/spogliatoi ed in generale in ogni zona accessibile del cantiere) da una persona maggiorenne che ne assumerà la custodia.

Quanto al parcheggio del veicolo/motociclo vale quanto scritto all'art. 6 in tema di messa a disposizione di posto auto senza custodia alcuna da parte del Cantiere. Fermo ciò le autovetture ed i motocicli dovranno essere posizionati regolarmente, lontano dalle imbarcazioni ormeggiate e dalle zone operative del Cantiere ed in modo tale da non creare intralcio alcuno alle attività di Cantiere (essendo prevista la facoltà e diritto di rimozione/spostamento da parte del Cantiere con costi addebitati all'armatore) ed alla circolazione/manovra degli veicoli. Le autovetture e motocicli in sosta dovranno sempre essere chiusi a chiave e con i finestrini chiusi onde non agevolare eventuali tentativi di furti da parte di terzi soggetti.

Articolo 8 - Rimessaggio invernale

Per i Clienti con un contratto di ormeggio stagionale, sarà anche possibile definire un contratto per il rimessaggio invernale, sia al coperto che allo scoperto, secondo uno specifico listino. Tutte le eventuali prestazioni che fossero richieste dall'Armatore, sia di alaggio/varo, arrivo e partenza, che quelle di assistenza allo scafo ed ai motori verranno computate a parte.

Per motivi di sicurezza durante il rimessaggio invernale tutti i Clienti sono tenuti a svuotare i serbatoi (o in ogni caso a lasciare meno carburante possibile nei serbatoi); in difetto il Cantiere, per ragioni imposte da motivi di sicurezza, è sin d'ora espressamente autorizzato dall'Armatore a procedere all'eliminazione del carburante presente che, in tal caso, andrà a fondo perso.

L'Armatore dovrà a propria totale cura, spese e responsabilità, curare, che l'imbarcazione rimessata a terra non presenti pericoli per il Cantiere per le altre imbarcazioni in rimessaggio ed in generale per i terzi, dovendosi premurare che tutti gli impianti siano spenti, che non vi siano a bordo liquidi infiammabili e/o altre sostanze e/o materiali pericolosi (compresi i sistemi di segnalazione d'emergenza, razzi, boe fumogene e quant'altro che andranno rimossi dall'imbarcazione, da parte dell'Armatore, prima del rimessaggio).

Articolo 9 - Lavorazioni interne al cantiere

È fatto divieto ai proprietari/armatori titolari di contratto di ormeggio o rimessaggio, di eseguire lavori a terra sulle Imbarcazioni, sia in proprio sia tramite ditte terze dagli stessi incaricate, così come è fatto divieto richiedere prestazioni degli artigiani presenti in Cantiere. Tutte le lavorazioni interne al Cantiere dovranno essere concordate per iscritto con il Responsabile del Settore Nautico pena la nullità degli accordi stessi.

Articolo 10 - Prescrizioni e norme di comportamento interne al Cantiere

Clienti sono tenuti a mantenere in Cantiere un contegno educato, corretto ed irreprerensibile sotto ogni aspetto. Saranno allontanate quelle persone la cui presenza o contegno non si addica al decoro della struttura. Gli invitati possono entrare e permanere nell'area del Cantiere, solo se accompagnati dall'Armatore, il quale deve assumersi la responsabilità del comportamento morale e materiale dell'invitato. E in ogni caso vietato il parcheggio delle automobili delle persone invitate nell'area del Cantiere.

E vietato ogni gioco o comportamento che per la sua rumorosità o pericolosità possa comunque recare disturbo agli altri Clienti.

Il Cantiere non risponde di quanto dai Clienti lasciato incustodito a terra o a bordo.

All'interno del Cantiere sono ammessi esclusivamente animali domestici per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. Questi dovranno essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola se risultino pericolosi o molesti nel rispetto delle vigenti norme e, in ogni caso, sotto controllo e con tutte le precauzioni atte ad evitare che possano arrecare molestia o disagio. I proprietari sono tenuti alla raccolta delle eventuali deiezioni.

È assolutamente vietato fumare nel capannone o sui pontili e sui piazzali cementati. È vietato sostare sotto la zona operativa della gru ed entrare in officina.

All'interno del Cantiere è vietata l'attivazione di ogni fonte di rumore che non sia strettamente collegata alla movimentazione delle imbarcazioni o dei mezzi di trasporto, o alle necessità operative.

I motori principali delle imbarcazioni, quelli ausiliari, i generatori ed ogni altra fonte, devono essere spenti senza indugio, una volta assicurato l'ormeggio.

Le prove tecniche e ricarica delle batterie, fuori della zona cantieristica e salvo casi di forza maggiore, devono essere compiute per un massimo di mezz'ora, nel periodo tra le 8,30 e le 19,00.

Articolo 11 - Parcheggio Coperto

Il parcheggio coperto è riservato esclusivamente agli Armatori che, in possesso di un contratto di ormeggio annuale stipulato con Gruppo Antonini Spa per imbarcazioni di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri, ne facciano richiesta e vengano accettati dal Responsabile del Settore Nautico, a suo insindacabile giudizio. Tale servizio sarà fruibile fino ad esaurimento dei posti disponibili, al costo di €300,00 più IVA per autovettura e €100 più IVA per motociclo. La stessa dovrà essere munita di un apposito tagliando di riconoscimento, che dovrà essere esposto in maniera ben visibile all'interno del veicolo.

Il parcheggio dispone di un totale di cinquanta posti auto, di cui tre riservati esclusivamente alla Direzione Aziendale e non fruibili dagli Armatori. Sono inoltre disponibili quattro posti per motocicli, separati da appositi

spazi contrassegnati. È obbligatorio rispettare la destinazione di ciascun posto, vietando categoricamente il parcheggio di motocicli negli spazi riservati alle autovetture e viceversa.

Le autovetture e motocicli appartenenti a ospiti privati, nonché a clienti delle attività di charter e/o delle scuole di vela, dovranno essere parcheggiati esclusivamente nell'area esterna al cantiere, non potendo usufruire del parcheggio coperto. La sosta a lungo termine è consentita esclusivamente se l'armatore è presente al pontile, oppure nel caso in cui l'imbarcazione sia assente dal pontile per escursioni o crociere, ma l'armatore si trovi comunque a bordo.

Si precisa che il parcheggio è destinato esclusivamente a supportare le attività regolate dal contratto di ormeggio, pertanto qualsiasi richiesta di sosta, anche se a pagamento, che esuli da tale ambito, sarà rigettata senza eccezioni. Inoltre, la sosta di veicoli è vietata fuori dal periodo estivo, che va indicativamente dal 15 maggio al 15 settembre. Essendo il parcheggio privo di custodia, il Cantiere declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti che possano verificarsi ai veicoli in sosta. È altresì vietato lasciare nel parcheggio beni o attrezzature di vario genere, quali tender, canoe, gommoni, moto d'acqua, attrezzature da pesca, o altri oggetti. In ogni caso, è espressamente vietato il parcheggio delle automobili delle persone invitate all'interno dell'area del Cantiere.

Articolo 12 - Doveri dell'assegnatario

L'Armatore assegnatario, ad ogni variazione della propria imbarcazione e prima della messa in mare della stessa, deve comunicare e consegnare al Responsabile del Settore Nautico il numero di polizza assicurativa R.C., la denominazione della relativa compagnia di assicurazione, nonché la documentazione attestante la proprietà mediante esibizione di copia della licenza di navigazione, se trattasi di imbarcazione o di nave, ovvero di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificato motore, in caso trattasi di natante. Si precisa che in caso di cambiamento della propria Imbarcazione, l'assegnatario, per mantenere lo stesso ormeggio (comunque sempre ed in qualsiasi momento modificabile dal Cantiere per proprie esigenze organizzative), dovrà rispettare i limiti dimensionali e l'acquisto di un'Imbarcazione di dimensioni superiori non vincola in nessun modo il Cantiere nei confronti dell'assegnatario, che potrà decidere se assegnare o meno un nuovo posto barca, in difetto permane l'obbligo dell'armatore di pagare i canoni di ormeggio e/o rimessaggio fino alla naturale scadenza del contratto e ciò anche in caso di inutilizzo per intervenuta vendita dell'imbarcazione.

Articolo 13 – Ingresso, Rimessaggio e Divieto di Pesca

Nel canale di ingresso antistante la banchina e nei canali di manovra adiacenti ai pontili, sia lato Ringressi Muggiano che lato Lerici, tutte le unità devono attenersi alle seguenti disposizioni. La navigazione deve avvenire lungo la mezzeria del canale di accesso, mantenendo la propria dritta in caso di incrocio con altre unità. È obbligatorio rispettare una distanza di sicurezza minima di 50,00 metri dall'unità che precede e mantenere una velocità non superiore a 3 nodi (5,5 km/h), o comunque non superiore alla velocità di sicurezza, intesa come la velocità alla quale l'unità deve procedere per poter agire in modo appropriato ed efficace al fine di evitare collisioni e fermarsi entro una distanza adeguata alle circostanze e alle condizioni del momento. Le unità in entrata devono dare precedenza a quelle in uscita dal canale. Inoltre, è vietata la navigazione, all'interno dell'area dei pontili e della banchina, nonché entro un raggio di 200 metri dall'imboccatura dei canali di accesso, per tutte le unità a propulsione esclusivamente velica o mista con utilizzo della sola propulsione velica.

Per quanto riguarda il posizionamento dei natanti nell'area di ormeggio assegnata, è vietato ormeggiare natanti quali tender, gommoni, canoe, moto d'acqua o qualsiasi altro mezzo che possa ostacolare l'accessibilità alle dotazioni di ormeggio, incluse trappe e cime di ormeggio di prua, posizionandoli a poppa o a prua dell'imbarcazione ormeggiata.

È inoltre espressamente vietato esercitare qualsiasi attività di pesca, sia sportiva che subacquea, in prossimità dei pontili e della banchina.

Articolo 14 – Manovre dell'Unità da Diporto

Tutte le manovre delle unità da diporto devono essere eseguite nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal Capo Cantiere o dal Responsabile del Settore Nautico. È espressamente vietato effettuare operazioni di rimorchio, così come dare fondo alle ancore, salvo in caso di forza maggiore.

L'utente, il suo equipaggio o il custode utilizzatore dell'unità non devono in alcun modo ostacolare le manovre delle altre imbarcazioni e sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per agevolarne i movimenti.

Qualora l'armatore, il suo equipaggio o l'utilizzatore richiedano assistenza per l'ormeggio, nei periodi e negli orari in cui il servizio è attivo, dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal personale incaricato. Resta inteso che la responsabilità del corretto svolgimento delle operazioni rimane esclusivamente in capo all'armatore, all'equipaggio o all'utilizzatore dell'unità.

L'accesso del personale di Gruppo Antonini a bordo dell'imbarcazione è consentito esclusivamente previa specifica richiesta dell'armatore o dell'utilizzatore al Capo Cantiere o al Responsabile del Settore Nautico, salvo i casi in cui si renda necessario per motivi di sicurezza o per l'esecuzione di verifiche ritenute indispensabili dai suddetti responsabili. In ogni caso, l'armatore resta l'unico responsabile per eventuali danni derivanti da tali operazioni.

Articolo 15 – Area Servizi

L'Area Servizi del Cantiere, situata al piano secondo della Palazzina Area Nautica, è suddivisa in tre locali: Locale Ristoro, Locale Fitness e Locale Lavanderia. L'area è accessibile tutti i giorni della settimana nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre, 24 ore su 24.

L'accesso e l'utilizzo di tali aree sono riservati esclusivamente agli utenti titolari di un regolare contratto di ormeggio con Gruppo Antonini S.p.A. e ai loro ospiti, purché accompagnati dai clienti stessi. I minori devono sempre essere accompagnati da una persona maggiorenne che ne avrà la custodia e se ne assumerà la responsabilità, con esonero di ogni responsabilità in capo al Cantiere e/o suoi dipendenti/collaboratori.

L'Area Servizi e le relative attrezzature sono messe a disposizione degli utenti e dei loro ospiti. I fruitori sono pienamente responsabili per eventuali danni causati alle strutture e alle attrezzature. Gruppo Antonini S.p.A. declina ogni responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi durante la permanenza degli utenti o derivanti dall'uso improprio delle attrezzature. È obbligo degli utenti garantire che tutti i locali siano puliti e riordinati ogni qualvolta vengano utilizzati.

L'utilizzo delle lavatrici e delle asciugatrici è subordinato al pagamento dell'importo previsto, che può avvenire tramite monete da €2,00, €1,00, €0,50 o mediante l'utilizzo di appositi gettoni acquistabili tramite macchina cambiamonete.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo potrà comportare la sospensione o la revoca dell'accesso alle aree, fermo restando il diritto di Gruppo Antonini S.p.A. di richiedere il risarcimento per eventuali danni arrecati.

Articolo 16 - Gestione dei rifiuti

Nell'area del Cantiere e nello specchio acqueo (ed in generale in mare) è vietato il getto o abbandono di rifiuti e oggetti di qualsiasi genere, di liquidi inquinanti, liquami, detriti o altro, anche se in piccole quantità o dimensioni. Per i rifiuti solidi, l'Armatore deve preordinare la raccolta differenziata, separando i rifiuti ordinari ed alimentari, che vanno ben chiusi in sacchi di polietilene, dal vetro, plastica, carta e alluminio e quindi depositarli nei rispettivi cassonetti.

I rifiuti tossici e nocivi (batterie esauste, oli usati, barattoli di vernice vuoti ecc.) devono essere trattati con la massima attenzione e rigorosamente smaltiti, a cura, spese e responsabilità degli armatori, dai produttori di tali rifiuti e secondo le previsioni di legge.

Nell'area del Cantiere, sia a mare che a terra, è vietato lo scarico di sentine e, in genere, il rilascio di qualsiasi liquido e/o sostanza, in particolari idrocarburi. In caso di versamento accidentale di idrocarburi in acqua, nei pontili o a terra, il responsabile deve immediatamente avvisare il Capo Cantiere o il Responsabile del Settore Nautico, le imbarcazioni vicine e quanti si trovano sul luogo, anche ai fini della prevenzione incendi.

Articolo 17 - Sistema antincendio

La lotta contro gli incendi è assicurata, oltre che dalle dotazioni di sicurezza di bordo, dagli impianti portuali predisposti in conformità al piano antincendio del Cantiere. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione delle Autorità preposte per la pubblica vigilanza, che si avverranno anche della collaborazione del personale dipendente dalla Direzione del Cantiere all'uopo destinato per tale intervento. Le spese per tali operazioni sono a carico dell'Armatore responsabile, cui farà altresì carico l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi ed alle attrezzature del Cantiere.

In caso di inizio di incendio a bordo, sia l'equipaggio dell'Imbarcazione colpita che quello delle Imbarcazioni vicine devono subito avvisare i Vigili del Fuoco e fare il possibile per lottare contro le fiamme, avendo sempre come primario interesse l'incolumità propria e delle altre persone, avvisando nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili (sirene di bordo, mezzi acustici, telefonini, invio del personale agli uffici, ecc.), il Capo Cantiere o il Responsabile del Settore Nautico che provvederà ad informare le Autorità ed i Vigili del Fuoco. Se il Capo Cantiere o il responsabile del Settore Nautico e non sono presenti si dovranno avvisare subito e direttamente le Autorità ed i Vigili del Fuoco. In particolare, l'Imbarcazione con fiamme a bordo, deve essere, se ed in quanto possibile e senza che ciò possa creare pericolo per l'incolumità personale, immediatamente isolata a cura del del Proprietario.

Articolo 18 - Prescrizioni di carattere generale

Le Imbarcazioni ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di carattere generale, fatta salva la facoltà della Direzione del Cantiere di chiedere l'intervento ispettivo della Autorità preposte per la pubblica vigilanza a bordo e salva l'osservanza del piano antincendio e del piano antinquinamento portuale:

- a) prima della messa in moto del motore l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore e adottare tutte le precauzioni suggerite dalla tecnica marinaresca;
- b) ogni Imbarcazione deve controllare, prima di ormeggiarsi, che non vi siano residui di perdite di idrocarburi in sentina e perdite degli stessi in atto;
- c) gli impianti elettrici di bordo devono sempre essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
- d) il rifornimento dei carburanti deve essere effettuato esclusivamente presso l'apposito centro di erogazione, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- e) i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido, devono essere adeguatamente aerati;
- f) gli estintori di bordo devono essere conformi alla normativa in vigore, in numero adeguato e mantenuti in costante e perfetta efficienza;
- g) per ragioni di sicurezza non possono essere utilizzati a bordo, in assenza di occupanti, sistemi di riscaldamento di ogni genere (incluse stufe elettriche o a gas), né possono essere mantenuti accesi fuochi per uso cucina;
- h) l'acqua corrente così come l'elettricità di banchina, può essere mantenuta aperta solo per usi effettivi e in presenza dell'utente; per nessuna altra ragione può essere mantenuta aperta;
- i) è vietato aprire, manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica nonché far correre tubi, fili e quant'altro in maniera stabile lungo banchine e pontili;
- j) è vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a tale scopo (latte, taniche, fusti);
- k) è vietato appoggiare biciclette od altro alle colonnine e relative protezioni;
- l) in tutto lo specchio acqueo è vietato lasciare in acqua qualsiasi tipo di "tender";

- m) in tutto lo specchio acqueo è vietata la balneazione;
- n) è vietato occupare superfici e pontili con qualsiasi bene/cosa/oggetto, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: imbarcazioni, tender, gonfiabili di ogni genere, attrezzi, materiali, tubi per l'acqua o contenitori di combustibili o materiali infiammabili: In difetto il Cantiere, avrà il diritto, a cura, spese e responsabilità dell'armatore, di rimuoverli, senza alcun dovere di avvisare l'armatore e/o suoi ospiti/fornitori;
- o) è vietato eseguire qualsiasi lavoro di riparazione, levigatura e verniciatura alle parti esterne delle Imbarcazioni stazionanti al posto ormeggio o l'uso di altri apparecchi ad elevato voltaggio che possano provocare rischi per l'incolumità delle persone o danni alle cose, con esclusione di quelle necessarie alla ordinaria manutenzione;
- p) è vietato l'ormeggio senza autorizzazione del Cantiere.
- q) l'allaccio del cavo elettrico deve essere eseguito, a cura e responsabilità dell'armatore, alla colonnina più vicina alla propria imbarcazione e presente sullo stesso lato dell'ormeggio della stessa, in modo e maniera da non arrecare intralci e/o pericoli e/o insidie al passaggio delle persone. E' quindi severamente vietato attraversare con il cavo il pontile, dovendo essere sempre steso parallelamente al senso del pontile avendo cura che non tocchi l'acqua del mare. In ogni caso l'armatore deve curare che il cavo non intralci il passaggio sul pontile e/o non crei pericoli per i passanti. E' severamente vietato, anche per evitare fenomeni elettrici, mantenere il cavo allacciato alla colonnina in assenza dell'armatore a bordo così come è vietato lasciare l'interruttore della colonnina acceso in assenza dell'armatore a bordo. Il Cantiere avrà diritto a intervenire per rimuovere i cavi elettrici posizionati in maniera non conforme a dette prescrizioni, senza necessità di dover avvisare l'armatore che risponderà di tutte le eventuali conseguenze, incluse quelle inerenti al propria imbarcazione ed il suo contenuto.
- r) Durante l'ormeggio è vietato l'uso dei bagni all'interno delle imbarcazioni salvo la presenza di idonei e funzionanti serbatoi di raccolta delle acque nere, che non possono poi essere svuotati in mare.
- s) Durante il rimessaggio è fatto assoluto e perenne divieto, anche per ragioni di sicurezza ed igiene, di utilizzare bagni e/o acqua dell'imbarcazione, così come è vietato dormire e/o stazionare all'interno dell'imbarcazione se non per il tempo necessario ad eseguire un accesso e/o le verifiche dello stato dell'imbarcazione. L'ingresso in imbarcazioni in rimessaggio dovrà avvenire a cura e responsabilità dell'armatore e/o della persona che, per suo conto, salirà a bordo, utilizzando sempre idonee scale preventivamente, durevolmente fissate in piena sicurezza all'imbarcazione, con totale esonero di responsabilità del Cantiere e/o suoi dipendenti/collaboratori. Il Cantiere, se richiesto, potrà mettere a disposizione dell'armatore e/o suoi delegati, scale e/o mezzi di accesso, che dovranno essere usate ad esclusiva responsabilità dell'utilizzatore, con la massima diligenza, in piena sicurezza, onde evitare cadute e/o infortuni e con esonero di ogni responsabilità in capo al Cantiere.
- t) Durante l'ormeggio, anche per evitare l'inquinamento dell'acqua, è vietato utilizzare saponi, shampoo e/o detersivi di alcun genere. Le imbarcazioni potranno essere lavate, sia internamente che esternamente, ma solo utilizzando l'acqua.
- u) L'inosservanza da parte dell'armatore e/o dei suoi ospiti/fornitori, di qualsiasi delle predette regole/prescrizioni, sarà considerato un grave inadempimento e consentirà al Cantiere sia di intervenire, a spese dell'armatore, per ristabilire il pieno rispetto di dette prescrizioni, sia di risolvere il rapporto contrattuale con l'Armatore.

Articolo 19 - Disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Accesso e Utilizzo delle Aree di Rimessaggio

- a) L'accesso alle aree di rimessaggio è consentito esclusivamente agli utenti autorizzati.
- b) Le imbarcazioni devono essere posizionate negli spazi assegnati e mantenute in ordine e sicurezza.
- c) Eventuali interventi di manutenzione devono essere sempre preventivamente comunicati per iscritto e autorizzati dalla direzione.

Norme di Sicurezza

- a) È obbligatorio rispettare tutte le norme di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti.
- b) L'uso di attrezzi elettrici o infiammabili deve essere eseguito con la massima cautela e in conformità con le normative in materia.
- c) È vietato l'accumulo di materiali pericolosi o infiammabili all'interno delle aree di rimessaggio/ormeggio.

Disposizioni in Materia di Sicurezza sul Lavoro e Tutela Ambientale

- a) Tutte le attività di rimessaggio e manutenzione devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni e di tutte le procedure di Cantiere e delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire infortuni e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
- b) Gli operatori e gli utenti sono tenuti a seguire le direttive in materia di protezione individuale e collettiva, nonché a utilizzare dispositivi di sicurezza idonei.
- c) Devono essere adottate misure atte a prevenire l'inquinamento delle acque e del suolo, garantendo un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti derivanti dalle operazioni di manutenzione.
- d) L'uso di sostanze chimiche deve avvenire in conformità con le normative ambientali, evitando sversamenti accidentali e utilizzando contenitori idonei per la raccolta e lo smaltimento.
- e) Le attività svolte devono attenersi alle procedure di cantiere stabilite, nonché alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni previste per la tutela dei lavoratori e dell'ambiente.

Responsabilità e Sanzioni

- a) Gli utenti sono responsabili del rispetto del presente regolamento.
- b) In caso di violazione delle norme, potranno essere applicate sanzioni, inclusa la revoca dell'autorizzazione all'uso delle aree di rimessaggio/ormeggio.

Lerici, 01/01/2025



Gruppo Antonini S.p.A.
Via E. Fermi, 7
54028 GROPPOLI DI MULAZZO (MS)
Part. IVA 00364990459

Simone Antonini
AMMINISTRATORE UNICO